

Paola Franchini

**LA CONDIZIONE GIURIDICA DEL RELIGIOSO USCITO
O DIMESSO DALL'ISTITUTO, AI SENSI DEL CANONE
702 CPC**



Avv. Paola Franchini
Studio legale Franchini
Contrà della Fascina, 1
36100 Vicenza
Tel. e Fax 0444 543064

INDICE GENERALE

INDICE GENERALE	3
SIGLE E ABBREVIAZIONI.....	5
INTRODUZIONE.....	7
CAPITOLO I: <i>Excurs. storico della separazione del religioso dal proprio Istituto.</i>	9
1. L'evoluzione storica della separazione definitiva del religioso dal proprio istituto.	9
2. La problematica sorta sulla possibilità o meno della dispensa dei voti	14
CAPITOLO II: <i>Le fonti del canone 702 del CIC83</i>	17
1. Il canone 643 del Codice di diritto canonico del 1917.....	17
2. L'intervallo tra i due codici	21
3. I lavori preparatori del can. 702 del CIC83.....	26
CAPITOLO III: <i>L'attuale canone 702 del CIC83</i>	29
1. La condizione giuridica attuale del religioso separato	29
2. Il can. 702 e le sue nuove caratteristiche.....	30
3. Cenni sulle possibili cause della crisi di un religioso e prospettive per il futuro sui principi esposti dal can. 702 CIC83.....	34
CONCLUSIONE.....	37
BIBLIOGRAFIA GENERALE	39
1. Fonti.....	39
2. Studi.....	40

SIGLE E ABBREVIAZIONI

§/§§	paragrafo/paragrafi
AAS	<i>Acta Apostolicae Sedis, Commentarium officiale</i>
AJP	<i>Analecta Juris Pontifici</i>
ap.	Apostolica
BR	<i>Bullarium diplomatum et privilegio cum sanctorum Romano</i> 24 voll. Augustae Tarinorum 1857-1872
c.	canone del <i>Codex Iuris Canonici</i> del 1917
can.	canone del <i>Codex Iuris Canonici</i> del 1983
CD	<i>Christus Dominus</i>
CIC 17	<i>Codex Iuris Canonici del 1917</i>
<i>CIC Fontes</i>	<i>Codicis Iuris Canonici Fontes</i> . I-VI. Curia romana, ed. P. Gasparri – I. Serédi, Roma, 1930-1932.
CIC 83	<i>Codex Iuris Canonici del 1983</i>
<i>CIC</i>	<i>Fontes Codicis Iuris Canonici Fontes</i> . I-VI. Curia romana, ed. P. Gasparri -I. Serédi, Roma, 1930-1932.
COD	<i>Conciliorum Oecumenicum Decreto</i>
COR	Lettera ai Corinti
DIP	Dizionario degli istituti di perfezione
Es.	esempio
LC	Vangelo di Luca
<i>SCRIS</i>	<i>Sacra Congregatio pro religiosis et institutis saecularibus</i>



Avv. Paola Franchini
Studio legale Franchini
Contrà della Fascina, 1
36100 Vicenza
Tel. e Fax 0444 543064

INTRODUZIONE

Per trattare la condizione giuridica del consacrato, separato definitivamente dall'istituto religioso, si è ritenuto doveroso introdurre un primo capitolo che espone l'evoluzione storica della separazione del religioso dall'istituto ed il percorso storico della dispensa dai voti solenni. Questi due argomenti si ritengono, infatti, preliminari e propedeutici per comprendere, in maniera più approfondita, l'evolvere di questa materia nella storia e per poter capire come si è giunti all'attuale condizione giuridica del consacrato, separato dall'istituto.

Con il secondo capitolo, si è entrati nel cuore delle conseguenze della separazione partendo, *in primis*, dal c. 643 del CIC17, fonte del canone 702 del Codice del 1983, attraverso il quale, per la prima volta, il Legislatore ecclesiastico ha voluto disciplinare le conseguenze della separazione sia se voluta dal religioso sia se imposta dall'istituto stesso, attraverso le dimissioni. Nel primo paragrafo di questo canone viene formulato un principio fondamentale, tutt'ora vigente, secondo cui il religioso separato non può pretendere per il lavoro prestato a favore dell'istituto. Troveremo nel testo della presente tesina le motivazioni che stanno a fondamento di questo principio. Nel secondo paragrafo del c. 643, il Legislatore ha voluto prevedere, espressamente, un sussidio caritativo a favore dell'ex religioso in difficoltà fondato sulla carità naturale e sull'equità. Si è ritenuto rilevante percorrere, poi, i passi successivi fatti dalla Chiesa dopo il 1917 per adeguarsi al nuovo sentire sociale che rendeva il c. 643 non più conforme alle effettive esigenze della società. Nel 1972, la Sacra Congregazione dei Religiosi e degli Istituti Secolari sentì la necessità di riunirsi in Assemblea plenaria per dare delle direttive sul contenuto del sussidio caritativo al fine di adeguarlo ad una nuova e diversa sensibilità sociale influenzata dalla secolarizzazione. Nel 1974, troviamo una circolare emanata dalla SCRIS contenente le direttive dell'Assemblea plenaria in materia di sussidio caritativo. Si evidenziano, poi, le modifiche apportate



Avv. Paola Franchini
Studio legale Franchini
Contrà della Fascina, 1
36100 Vicenza
Tel. e Fax 0444 543064

durante i lavori preparatori per la revisione del Codice del 1917 al fine di comprendere come si è giunti al nuovo testo riportato nel can. 702 del CIC83.

Nel terzo e ultimo paragrafo, si è voluto, preliminarmente, accennare alle conseguenze della separazione dall'istituto religioso sia per quanto concerne la liberazione assoluta dalla professione, della dispensa o cessazione dei voti emessi, degli obblighi e dei diritti derivanti dalla professione. Si è poi affrontato l'esame del nuovo canone 702 nei suoi due paragrafi, evidenziando le caratteristiche simili del primo paragrafo con quello precedente del c. 643 e sottolineando, invece, le grandi novità contenute nel secondo paragrafo per rispondere alle nuove esigenze.

Questo secondo paragrafo del can. 702 non parla più di *subsidiūm caritativum* ma, come vedremo, il suo contenuto risponde in maniera più esaustiva a quelle esigenze espresse dal progresso di vita e dal nuovo sentire sociale che avevano mosso sia il Concilio Vaticano II sia la SCRIS, sia la giurisprudenza.

Si è voluto concludere facendo una riflessione sulle motivazioni che possono spingere il religioso alla separazione dall'istituto mettendo in luce quelli che potrebbero essere, da un lato, gli interventi preventivi per evitare l'uscita e, dall'altro, gli strumenti che potrebbe utilizzare l'istituto per aiutare il religioso una volta uscito senza creare sofferenza o disagio ad entrambe le parti interessate.



Avv. Paola Franchini
Studio legale Franchini
Contrà della Fascina, 1
36100 Vicenza
Tel. e Fax 0444 543064

CAPITOLO I

Excursus storico della separazione del religioso dal proprio Istituto

1. L'evoluzione storica della separazione definitiva del religioso dal proprio istituto.

Inizialmente, intorno al IV secolo d.C., quando la vita consacrata a Dio prendeva la forma di una vita in comunità, non vi erano norme scritte che disciplinassero la separazione del religioso dall'istituto. Pur tuttavia, fin dall'inizio, l'uscita veniva contrastata dalla Chiesa del tempo che poneva a fondamento di tale forma di vita, le parole stesse del Vangelo di Luca¹ «nessuno che ha messo mano all'aratro e, poi, si volge indietro, è adatto per il regno di Dio».

Questo era il fondamento del rifiuto da parte della Chiesa di prevedere l'ipotesi che un monaco potesse lasciare il monastero. Si trattava del sentire comune, anche, in campo civile, e fu così per molto tempo.

Le prime norme scritte sulla separazione venivano riportate nella Regole dei Monasteri, poi nei canoni dei Concili e nelle norme dello Stato. Per es., nella regola di San Basilio Magno, veniva disciplinato il principio di stabilità della vita consacrata e disposto l'obbligo della professione dei voti²; l'uscita del monaco era, per San Basilio, un sacrilegio. Solo con il permesso del superiore era possibile uscire dal monastero il quale doveva esaminare la gravità dei motivi.

Il Concilio di Calcedonia, al canone 7, stabiliva che i chierici o i monaci non dovevano tornare nel mondo³. Al canone 16 veniva vietato

¹LC 9,42.

² SAN BASILIO, *Regulaefusiustractatae*, in <http://ora-et-labora.net/regulaefusiusbasi.html>.

³ CONCILIO DI CALCEDONIA, «*ut si quis clericum vel monachum se professus ad speculum redierit, anathematizetur*», can. 7, in COD 90.



l'abbandono della vita monastica sia delle vergini che dei monaci e la conseguenza di tale condotta prevedeva la condanna della scomunica. Tramite i successivi concili venivano stabiliti, da un lato, dei procedimenti per ripristinare la disciplina monastica a chi abbandonava questa vita e, dall'altro, venivano previste delle azioni contro l'infedeltà alla vocazione⁴. La pena prevista era la scomunica perpetua. Il monaco vagante, se trovato da qualcuno, doveva essere sempre riportato nel suo monastero anche con la forza e i vescovi potevano ricorrere alla forza secolare.

Le legislazioni conciliari e statali ritenevano che *semel monachussempermonachus* e promulgavano norme contro coloro che abbandonavano la vita monastica.

Tra l'VIII e il IX secolo, l'abbandono dei monasteri si verificava, sempre più, a seguito del fenomeno dell'oblazione dei fanciulli⁵. Solo molti secoli più tardi, con il Concilio di Trento, si sarebbe disciplinata la nullità della professione emessa prima dei sedici anni d'età⁶.

I Concili Lateranensi stabilivano dei principi fondamentali: ogni istituto religioso doveva adottare una delle Regole monastiche già approvate dalla Chiesa⁷ e i Padri conciliari, con una serie di norme, confermavano il principio che il monaco e la monaca, una volta entrati nel monastero, avrebbero dovuto rimanerci per tutta la vita.

Nel periodo successivo, tra il XIII e XIV secolo, nascevano i mendicanti caratterizzati da un modo di vita senza *stabilitas loci*. I mendicanti venivano ammessi in un Ordine e non più in una casa religiosa. Da questo momento in poi, si sarebbe parlato sia di separazione dal monastero sia di separazione dall'Ordine. La proibizione di uscita definitiva dai monasteri e di abbandono veniva disposta anche per gli Ordini.

San Francesco, nella sua Regola, prevedeva la non revocabilità della professione; nei casi di gravi peccati, veniva prevista l'espulsione totale dalla religione e venivano disposte delle penitenze ma il religioso non poteva tornare nel mondo.

Si iniziava a intravedere la possibilità di dimorare fuori dalla clausura ma solo con il permesso dei propri superiori⁸. Questo, però, non dava la

⁴A. CARMINATI, M. SAID, *Diritto dei religiosi*, in DIP, 644.

⁵J. DUBOIS, *Oblato*, in DIP 6, 655-666.

⁶CONCILIO DI TRENTO, Ses. XXV, de reg., cap. 15, in COD, 781.

⁷A. CARMINATI, M. SAID, *Diritto dei Religiosi*, in DIP, 646-647.

⁸C. PIONTEK, *De indultoexclaustrationisnecnona secularizationis*, Green Bay, Wisconsin, 1925, 67.



possibilità di abbandonare totalmente la vita religiosa dopo l'atto di professione.

L'uscita senza permesso veniva considerata una fuga⁹ e vi era l'obbligo preciso in capo ai superiori di cercare i fuggitivi e riportarli in clausura. Venivano, poi, previste oltre alla pena della scomunica altre sanzioni quali la proibizione di confessare, di predicare, di insegnare, di ricevere dignità ecc.

Nel caso di soppressione di Ordini, la Santa Sede lasciava ai religiosi solo la possibilità di passare ad altro Ordine.

Tra i Concili Lateranensi fino al Concilio di Trento, la Chiesa si uniformava a quanto stabilito nel periodo precedente. Si trovavano, in questo periodo, quindi, nuovi divieti circa il vagabondaggio dei religiosi, il divieto di lasciare spontaneamente i monasteri con prescrizioni in questi casi di ricondurre i religiosi nel monastero, la proibizione di condurre vita solitaria, di svolgere l'attività nelle corti dei principi.

Il Concilio di Trento esortava i religiosi alla fedeltà ed evidenziava che, se i religiosi avessero vissuto fedelmente, secondo le Regole, sarebbero cessati i casi di uscita, di fuga e di vagabondaggio¹⁰. Questo Concilio prevedeva, di fatto, un'apertura, seppur limitata, affermando il principio secondo cui i religiosi che volessero non vivere più nel loro ordine non avrebbero potuto ottenere il permesso di tornare nel mondo dopo cinque anni di professione; questi potevano solo passare ad un altro Ordine più severo. Per uscire dal monastero per motivi pastorali, i religiosi dovevano avere il permesso scritto del superiore e i trasgressori erano soggetti alla procedura stabilita contro i disertori¹¹. Più severe le norme relative alle monache. Il Concilio, partendo dalla Costituzione *Periculoso* di Bonifacio VIII che prescriveva il ripristino della clausura, disponeva ai trasgressori la comminazione di censure ecclesiastiche e invocava l'aiuto dei principi e dei magistrati secolari¹².

Dopo il Concilio di Trento veniva combattuta un'altra piaga del tempo e, precisamente, il proliferarsi di dichiarazioni di nullità della professione concesse senza un accurato e debito esame per poter uscire dall'istituto o dall'Ordine.

⁹J. FERNANDEZ, *Fuga*, in DIP 4, 990.

¹⁰M. GIRALDO, *Excursus historicus de Egressu e Religione*, 199.

¹¹CONCILIO DI TRENTO, ses. XXV, de reg., c. 4, in COD, 777.

¹²CONCILIO DI TRENTO, ses. XX, de Reg., c. 5, in COD 778.



Sisto V fondava la *Congregatio super consultationibus regularium*¹³, la quale aveva, tra i vari compiti, quello di concedere il permesso di passare da un Ordine all'altro e la facoltà di punire i monaci vagabondi e apostati.

Clemente VIII, con la Costituzione *Nullus Omnino*¹⁴, prevedeva la pratica di chiedere la licenza della Santa Sede per ogni soggiorno fuori clausura che superasse i due/tre mesi.

Secondo la testimonianza di alcuni autori, in questo periodo, iniziava ad essere concesso qualche sporadico indulto di rimanere fuori dal monastero¹⁵. Per esempio, vi era stato il caso del domenicano di Lipsia, Petrus Sylvius che, nel 1514, otteneva da Leone X l'indulto e per questo veniva liberato dagli obblighi derivanti dalla Regola nonostante, per evitare lo scandalo nella comunità, gli veniva imposto di portare l'abito pur vivendo come un prete secolare.

Alcuni indulti venivano emessi attraverso decreti della Congregazione dei Vescovi e Religiosi. In un caso, attraverso due decreti della Congregazione, venivano concessi due indulti a delle principesse polacche solo per un biennio e con l'obbligo di portare l'abito¹⁶. In un terzo caso, a seguito di una richiesta di secolarizzazione di un religioso dell'ordine dei Cappuccini, il Santo Padre diede il permesso di lasciare l'istituto, subordinando l'indulto alla sottoscrizione da parte del vescovo che avrebbe accolto il religioso nella propria diocesi¹⁷.

In questo periodo storico, iniziavano, quindi, a verificarsi casi di indulto che facevano ritenere che il religioso potesse lasciare l'istituto ma non si trattava ancora di un istituto giuridico con le proprie regole¹⁸.

Benedetto XIV mostrava di concedere malvolentieri gli indulti di secolarizzazione. In un rescritto, affermava «*attentis peculiaribus circumstantiis, omnibus qui mature perpensis*»¹⁹ e consigliava il passaggio in un altro istituto piuttosto che concedere l'indulto.

In ogni caso, dai testi di questo periodo²⁰, si comprende, *in primis*, che è il Santo Padre che concedeva l'indulto, tramite la Congregazione dei

¹³N. DEL RE, *La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici*, Roma 1952, 75.

¹⁴CLEMENTE VIII, Cost. *Nullus Omnino*, 25 lugl. 1599, in BR 10, 664-665.

¹⁵R. SCHERER, *Handbuch des kirchenrechtes*, II, Graz und Leipzig 1898, 848.

¹⁶S.C. VESC. E REL., Decreto *Societatis Iesu*, 28/01/1704, in AJP 14, nn. 1109, 1110, 192.

¹⁷S.C. VESC. E REL., Lett. *Capucinatorum*, 05/09/1729, in AJP 14, nn. 1228, 587-588

¹⁸J. KOWAL, *Uscita definitiva dall'istituto religioso dei professi di voti perpetui*, 111.

¹⁹S.C. VESC. E REL., Decreto *Ordinis Servorum*, 20/06/1749, in AJP 14, n. 1308, 848.

²⁰S.C. VESC. E REL., Decreto *Cameracen*, 02/04/1751, in AJP 14, nn. 1313, 979.



Vescovi e Regolari; si trattava di una grazia che permetteva di vivere fuori dal monastero senza l'obbligo di dover rispettare la Regola e l'abito ma i professi risultavano, comunque, vincolati ai voti nel modo seguente: il religioso doveva l'obbedienza all'Ordinario del luogo, la povertà veniva praticata nel vivere secolare mentre la castità non era soggetta ad alcun cambiamento.

Con Pio VI cominciava il periodo delle rivoluzioni e dei movimenti di indipendenza caratterizzato dall'illuminismo e dalla rivoluzione francese. In questo periodo, la vita religiosa veniva perseguitata in molti luoghi. Nel 1790, venivano aboliti i voti solenni e soppressi, dapprima, i monasteri dei religiosi contemplativi e, successivamente, anche tutte le altre congregazioni. Nonostante ciò, Pio VI ricordava la perpetuità della vocazione e l'obbligo di conservarla. Difendeva la posizione secondo cui non era possibile essere dispensati dai voti solenni²¹.

In questo periodo, la secolarizzazione diventava, a tutti gli effetti, un istituto giuridico canonico. Il papa iniziava a concedere delle facoltà ai vescovi di Francia volte a dispensare e commutare i voti semplici evolute a permettere il passaggio ad un altro Ordine²².

Con la pace di Vienna, la Santa Sede cercava di regolarizzare la situazione indirizzando parecchie lettere e decreti esortativi ai religiosi per una vita comune sotto la vigilanza dei loro superiori. La Sede Apostolica constatava che alcuni religiosi non potevano tornare in clausura²³.

Nel 1866, con l'Istruzione della Sacra Penitenzieria, veniva concesso ai Superiori generali degli Ordini la facoltà di concedere indulti di secolarizzazione *ad tempus* o *ad nutum*²⁴. Queste decisioni venivano prese dalla Santa Sede per le persecuzioni a cui erano soggetti i religiosi; la secolarizzazione doveva però essere considerata come ultimo rifugio. In ogni caso, i religiosi venivano esortati ad essere fedeli alla loro vocazione. I Superiori ricevevano le facoltà per dispensare dalle regole e dal proprio stato ma non dai voti.

Ne consegue che, prima del Codice del 1917, la prassi della Santa Sede distingueva quattro categorie di secolarizzazione e, precisamente, quella perpetua che permetteva di vivere nel mondo separati dall'Istituto senza vincolo giuridico con questo; quella *ad annum et interim*, concessa,

²¹PIO VI, *Lettera ad Episc. Brunensem*, in A. Vermeersch, *De Religiosis institutis et personis*, 1904, 461-462.

²²PIO VI, *In gravissimus*, 19/03/1792, in Vermeersch, *De Religiosis*, II, 465.

²³S.C. SULLA RIFORMA, decreto *Ubiprimum*, 22/08/1814, in Bizzarri, 44.

²⁴SACRA PENINTENZIERIA, Istr. 28/06/1866, in Vermeersch, *De Religiosis*, II, 474.



generalmente, prima della secolarizzazione per permettere al religioso di preparare il patrimonio e trovare un vescovo benigno; quella *ad tempus*, concessa per un tempo determinato; quella *ad nutum*, temporanea ma il ritorno richiedeva l'intervento della Sede Apostolica; e quella *loco expulsionis* nel caso di colpevolezza e grave scandalo morale o politico.

La prima era quella che anticipava l'indulto di secolarizzazione previsto nel Codice del 1917.

Nel Codice pio-benedettino, il legislatore disciplinava il passaggio da un istituto ad un altro, l'uscita volontaria (legittima o illegittima) del religioso e le dimissioni. L'uscita legittima avveniva o per scadenza dei voti²⁵ o con l'indulto²⁶ che poteva essere di escaustrazione per l'uscita temporanea o l'indulto di secolarizzazione per l'uscita perpetua. L'uscita illegittima avveniva per apostasia o fuga.

Fino al 1917, non sussisteva una norma universale o particolare della Chiesa che prevedesse ciò che venne poi disciplinato con il c. 643 del CIC17 e, precisamente, il *subsidiium caritativum* che consisteva in quell'aiuto urgente, di maggiore o minor entità, generalmente di carattere economico, che serviva per aiutare, nell'immediatezza, coloro che si separavano definitivamente dall'istituto trovandosi in stato di necessità. Come si vedrà più avanti, i documenti precedenti della Santa Sede dimostravano che una richiesta simile non trovava accoglimento.

2. La problematica sorta sulla possibilità o meno della dispensa dei voti

Nel XII secolo, sorgeva una nuova e rilevante questione sulla separazione dei religiosi dall'istituto: era possibile o no dispensare dai voti? I canonisti e i teologi si ponevano il problema dell'effettiva possibilità di dispensare in quanto per alcuni si trattava di una norma che aveva un fondamento ecclesiastico, per altri, invece, aveva le radici nel diritto divino²⁷. Ugo di S. Vittore²⁸ riteneva che fosse possibile commutare un voto solo con uno uguale o superiore. Papa Innocenzo III, nella decretale *Cum ad monasterium*, affermava che, neanche, il papa poteva dispensare il religioso dai voti relativi alla povertà e alla castità.

²⁵ C. 637.

²⁶ Cc. 637-643.

²⁷ W.M. PLOCHL, *Storia del Diritto canonico*, II, 47-48

²⁸ UGO DI S. VITTORE, *De sacramentis fidei Christianae*, in PL 176, 183-618



S. Tommaso riteneva che la solennità dei voti dipendesse dalla consacrazione di chi li emette²⁹. Il concetto alla base di questa teoria era che l'effetto della consacrazione rendeva, per sempre, consacrata la persona che ne era oggetto. L'irrevocabilità veniva dalla solennità e non dal voto stesso che, quindi, poteva essere oggetto di dispensa. La solennità risiedeva nella professione, nella tradizione e nella consacrazione stessa³⁰.

Altri canonisti del tempo, compreso l'Ostiense (Enrico da Susa), insegnavano che si poteva dispensare dai voti³¹ e la solennità degli stessi derivava solo da una disposizione della Chiesa e non era la sostanza di un voto. Il papa poteva dispensare un religioso dai suoi voti. Bonifacio VIII, sulla stessa linea, stabiliva giuridicamente che la solennità dei voti derivava solo dalla volontà della Chiesa.

Gli autori posttridentini partivano dalla distinzione tra voti solenni e voti semplici e ritenevano che un vescovo potesse dispensare dai voti semplici di povertà e obbedienza. La prassi respingeva, invece, la possibilità di dispensare dai voti solenni; prassi che rimaneva applicata fino al Codice di diritto Canonico pio-benedettino seppur la dottrina comune iniziava ad esprimersi in modo contrario.

Con il nuovo Codice di diritto canonico del 1917, uno degli effetti della separazione definitiva dall'Istituto religioso era proprio la dispensa dei voti anche se perpetui cambiando, profondamente, la condizione giuridica del consacrato che si separava dall'Istituto.

²⁹ TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, II-II, q. 88, a. 11, t.3 *Taurini Romae* 1948, 455.

³⁰ G. LESAGE, *L'accension des Congregations à l'etat religieux canonique*, Ottawa, 1952, 66-67.

³¹ J. BRYS, *De dispensatione in iure canonico*, 219-220.



CAPITOLO II

Le fonti del canone 702 del CIC83

Il canone 643 del Codice del 1917 veniva disciplinato, come abbiamo esposto, dopo un lungo cammino della Chiesa, la quale per molti secoli, aveva vietato la separazione del religioso dall'istituto fondando tale scelta sul Vangelo stesso e, successivamente, ritenendo non dispensabili i voti emessi. La storia, però, mostra come si è evoluto il sentire comune portando il Legislatore ecclesiastico a disciplinare sia la condizione giuridica sia le conseguenze derivanti al religioso che si separata dall'istituto prevedendo come principi ispiratori quelli della giustizia, della carità e dell'equità.

1. Il canone 643 del Codice di diritto canonico del 1917

Il c. 643 del CIC17 prevedeva:

§ 1. Qui e religione, expletovotorumtemporarium tempore aut obtentosaecularizationis indulto, egredianturvel ex eademfuerintdimissi, nihilpossuntrepetereobquamlibetoperam religioni paestitam.

§ 2. Si tamen religiosa sine dote receptafueritnec ex propriisbonissibimetproviderevaleat, religio ex caritateidem dare debet ea quaerequiruntur ut modo tuto ac convenienti domumrebeat, acprovidere ut, naturali aequitate servata, per aliquodtempus, utuoconsensuvel in casudissensus ab Ordinario loci determinadum, honeste vivere possit.

Questo canone stabiliva un principio basilare al primo paragrafo: colui che usciva dall'istituto non poteva pretendere alcun compenso per il lavoro svolto. Al secondo paragrafo veniva statuito che alla religiosa, povera e senza dote, l'istituto avrebbe dovuto offrire l'aiuto caritatevole per giungere a casa ed essere aiutata per un breve periodo. I presupposti erano che la



Avv. Paola Franchini
Studio legale Franchini
Contrà della Fascina, 1
36100 Vicenza
Tel. e Fax 0444 543064

stessa non fosse in grado di sostenersi con propri beni. In ogni caso, se vi è disaccordo tra l'istituto e la religiosa su tale aiuto, decideva l'Ordinario.

Entrambi i paragrafi si riferivano a qualunque religioso che usciva dall'istituto e, quindi, sia quello che lo lasciava per scadenza dei voti temporanei, sia quello che aveva ottenuto l'indulto di secolarizzazione sia, infine, nel caso di dimissioni.

In merito al primo paragrafo, il religioso non poteva rivendicare alcunchè per il lavoro svolto in quanto, già all'epoca, durante la codificazione del Codice del 1917, era evidente che il rapporto con l'istituto religioso non si fondava su un contratto di lavoro ma si trattava della gratuita e totale donazione della persona a Dio in risposta alla chiamata divina.

Lo stesso documento richiamato come fonte di questo paragrafo, redatto dalla Sacra Congregazione dei Vescovi e dei Regolari dell'11/03/1898, non riconosceva alcun diritto al religioso che lamentava di trovarsi in forte difficoltà anche di salute. La controversia in esame riguardava un ex religioso dell'Ordine dei Premostratensi, padre Laurent, il quale chiedeva, tra le istanze presentate, il risarcimento del danno fondato su sue pretese «*ex capite tumiustitiae, tumequitatae*». La difesa dell'ex religioso chiedeva, nel caso di non accoglimento del risarcimento del danno, che «*aliquaindemnitassaltem ex aequitatae*» trattandosi di persona inferma, priva di qualsiasi aiuto. Nonostante le istanze presentate e le oggettive difficoltà di salute esposte, la Sacra Congregazione rigettava entrambe le richieste.

L'allora c. 588 del Codice del 1917 stabiliva che «*quidquidaudem industria sua velintuitu religiosi acquirit, religioni acquirit*»; quindi, qualunque guadagno o dono per la religione apparteneva all'Istituto³². Tutto ciò che il religioso acquistava «nell'esercizio delle sue facoltà umane, intellettuali, sentimentali, della sua arte, del suo ingegno, della sua operosità domestica ed extradomestica, delle sue capacità, delle sue doti³³» lo acquistava per l'Istituto. La persona, donandosi completamente a Dio attraverso la professione religiosa, donava anche il suo operare. La scelta di vita fatta dal religioso era totalmente libera e volontaria ed implicava un dono di ordine spirituale a Dio.

³²G.LOBINA, *Aiuto ai religiosi che abbandonano l'istituto*, *Apollinaris*, 1975, 450.

³³D.J. ANDRES, *Il diritto dei religiosi*, 1996, 465.



Sulla base di questi presupposti, era inaccettabile paragonare gli Istituti alla stregua di attività commerciali, di aziende, di datori di lavoro in quanto avrebbe snaturato l'indole degli istituti stessi. Era necessario, allora, che l'istituto avesse cura di chi aspirava ad entrare nella vita religiosa aiutandolo a comprendere bene il concetto del voto di povertà, di castità e di obbedienza e formandolo appieno per giungere ad una maturità teologale e personale completa.

Il principio previsto nel primo paragrafo del c. 643 veniva utilizzato dai magistrati civili per risolvere le controversie. La formulazione del canone risultava, però, generica e questo poteva essere colto dall'autorità civile contro gli Istituti stessi. Nasceva, allora, la necessità di far sottoscrivere a chi voleva accedere ad un istituto religioso un documento contenente l'impegno di non chiedere nulla all'Istituto in caso di separazione per l'attività svolta a favore dell'istituto stesso.

Se con il primo paragrafo, la Chiesa voleva distinguere nettamente gli istituti religiosi da qualsiasi attività aziendale, nel secondo paragrafo voleva prevedere un principio di equità per chi si separava dall'Istituto.

La religiosa separata aveva diritto di riavere la dote³⁴; nel caso in cui l'ex professa non aveva portato la dote o, questa, era insufficiente per garantire un ritorno sicuro a casa ed una ulteriore vita onesta, l'istituto le sarebbe venuto incontro con un sussidio caritativo temporaneo.

Per «beni» mancanti richiesti nel c. 643 per prevedere il sussidio ci riferiva, *in primis*, al lavoro come mezzo di sostentamento e, secondariamente, a tutto il patrimonio dell'ex religioso. Solo quando il religioso che lasciava l'istituto non fosse riuscito a provvedere al proprio mantenimento con i beni sopra indicati, pur avendo la volontà di provvedere a sé, suppliva l'Istituto con detto sussidio.

Già, in precedenza al Codice del 1917, vi era la prassi, seppur discrezionale, in capo agli Istituti, che decidevano, liberamente, se offrire questo sussidio caritatevole. Questa prassi non distingueva tra religiosa e religioso e, quindi, per analogia, se vi erano le condizioni previsti dal § 2, la normativa veniva applicata anche a tutti i religiosi di sesso maschile.

³⁴ Interessante è il dubbio a cui risponde la Santa Congregazione dei Religiosi in data 02/03/1924 «*utrum religio, in qua dos non pertingit ad ranabilem subsidii caritativi aestimatione, omni obligatione erga religiosam discendentem liberetur ex simplicidotis restitutione; an e contrario supplereteneatur id quod, iuxta canonem 643 par. 2, defecerit ad aequum subsidium caritativum constituendam*» respondit "negative ad primam partem affirmative ad secundam, facto verbo cum SS.mo» A.A.S., vol. XVI, 165.



La norma risultava vaga nella sua composizione ma vi erano riferimenti indiscutibili. Il canone stabiliva che l'Istituto «*ex caritate dare debet*» e non «*potest*» al fine di permettere al religioso separato di rientrare a casa «*modo tuto et convenienti*». Anche quest'ultima affermazione faceva ritenere che l'erogazione doveva seguire un criterio di non eccessiva elargizione né di troppa tirchieria. Peraltro, la stessa aggiunta di «*naturali aequitate servata*» permetteva al Superiore di valutare il singolo caso concreto partendo dalle specifiche circostanze rinvenute quali l'età, la formazione ricevuta all'interno dell'Istituto, l'eventuale acquisizione di titoli, le possibilità concrete d'inserimento nel mondo lavorativo, il lavoro effettivamente svolto per l'Istituto ecc. La diversità dei singoli casi facevano ritenere che un neo professo che avesse conseguito dei titoli scolastici per mezzo dell'Istituto avrebbe avuto minori necessità del sussidio a differenza di un professo anziano e precario di salute.

Questo sussidio non poteva, però, prescindere dalla temporaneità. Un vitalizio o una pensione avrebbero violato il principio di giustizia ed equità nei confronti di tutti gli altri membri dell'istituto stesso.

Il c. 643 proseguiva evidenziando che il caso di dissenso nella quantificazione di questo sussidio veniva deciso dall'Ordinario valutando le osservazioni sia del Superiore competente sia della parte interessata. In caso estremo, se la controversia non fosse stata risolta positivamente, si sarebbe ricorsi alla Santa Sede.

Il c. 671 imponeva il sussidio caritativo per il necessario sostentamento anche del religioso chierico dimesso per delitti il quale viveva emarginato in diocesi purché dimostrassero segni di pentimento e non fosse in grado di mantenersi da solo. Tale sussidio richiedeva che conducesse, comunque, una vita non indegna e i delitti commessi per le dimissioni non rientrassero tra quelli più gravi quali l'apostasia, la fuga con una donna, il matrimonio anche attentato ecc. Certamente questo sussidio era fondato su motivi di carità e non di giustizia³⁵. Il religioso chierico che, invece, usciva dall'istituto non veniva privato della pensione o del patrimonio economico

³⁵D. ANDRESS, *Il sussidio caritativo a quelli che abbandonano gli istituti*, in Vita Consacrata, 1989,55.



al cui titolo canonico era stato ordinato. L'eccezione era, quindi, prevista per il religioso chierico depresso che si trovava in stato indigente il quale avrebbe dovuto mendicare per sopravvivere con l'evidente scandalo per la comunità. In tal caso, l'Ordinario doveva intervenire in base ad un principio fondato sulla carità e nel modo migliore possibile.

Le forme di sussidio caritativo previste, quindi, per gli ex religiosi nel Codice del 1917 erano certamente nuove; si fondavano su un principio di equità e di carità e venivano disciplinate in maniera ristretta e parziale con una certa prudenza da parte del Legislatore. D'altronde, le stesse fonti dei canoni 643 e 671 del CIC17 nulla riferivano sull'esistenza del sussidio tranne due di questi documenti³⁶ che ne parlavano negando, però, che fosse dovuto. Queste fonti riaffermavano quanto disciplinato al paragrafo 1 del c. 643: gli ex religiosi non avevano diritto ad alcun tipo di aiuto o risarcimento del danno dall'Istituto per il lavoro svolto e se erano chierici, dovevano vivere del patrimonio ecclesiastico diocesano nel caso vi fossero i presupposti richiesti.

2. L'intervallo tra i due codici

Pochi anni dopo l'entrata in vigore del Codice del 1917, la Sacra Congregazione dei Religiosi, con il provvedimento «*Dubium circa dotem religiosarum exeuntium a religione*» del 02/03/1924³⁷, interveniva dando un'interpretazione estensiva al c. 643 § 1 con la quale stabiliva che se la restituzione della dote dell'ex religiosa non fosse stata sufficiente alle necessità, l'Istituto avrebbe dovuto intervenire con un sussidio caritativo equo e ragionevole.

Questo canone risultava ben presto inadeguato a rispondere alle esigenze per cui era stato previsto e questo per il veloce mutare della sensibilità della società.

³⁶ S.C. EPISC. E REGUL., decreto *Auctis Admodum*, 04/11/1892, n. 4; P. Gasparri, Fontes CIC, IV, 1054-1056.

S.C. EPISC. E REGUL., *Aquen et Lucionen*, 11/03/1898; P. GASPARRI, Fontes CIC, IV, 1084-1087.

³⁷ AAS 16, 1924, 165-166.



Si registrava, *in primis*, un aumento rilevante di religiosi che abbandonavano l'istituto. Secondariamente, diventava sempre più forte l'idea di una tutela previdenziale e assistenziale per tutti i lavoratori. Il sussidio caritativo fondato sulla *naturalisaequitas* iniziava ad essere messo in discussione, peraltro, diventando difficile stabilire il *quantum debeaturex caritate*. La stessa durata del sussidio (*aliquodtempus*) risultava non soddisfacente in una società sempre più attenta ai problemi sociali, lavorativi ed economici.

Nello studiare il fenomeno, vi era concordanza che ogni singola situazione dovesse essere valutata a sé non ritenendo possibile disporre, preventivamente, parametri fissi per tutte le ipotesi.

Partendo dalla nuova mentalità di giustizia sociale che prendeva sempre più piede, dopo il Concilio Vaticano II ed, in particolare, durante i lavori preparatori del nuovo Codice, tra i vari contributi offerti, don Luigi Ricceri distingueva, in via di massima, tre categorie di religiosi³⁸.

Una prima composta da quei religiosi con titoli di studio ed esperienze tali che, una volta separati dall'istituto, avrebbero facilmente trovato un lavoro. Titoli e qualifiche acquisiti per merito dell'istituto stesso. Nel caso di specie, questi ex religiosi potevano ritenersi debitori dell'istituto.

Nella seconda categoria, rientravano gli ex religiosi formati adeguatamente e sufficientemente qualificati per uno specifico lavoro. Anche per questa categoria, secondo un principio di giustizia, sussisteva un debito degli ex religiosi a favore dell'Istituto.

Nella terza categoria, rientravano quei religiosi che, per età avanzata o malattie gravi e incurabili, risultavano incapaci o inetti a trovarsi un lavoro per mantenersi. Questi, esaurito il sussidio, si sarebbero trovati in grosse difficoltà per la sopravvivenza.

La conseguenza era che gli ex religiosi in difficoltà iniziavano ad agire contro l'Istituto e, anche, contro la Chiesa per vedersi riconoscere quei presunti diritti per il lavoro svolto o il contributo apportato all'istituto.

³⁸L. RICCERI, *SCRIS, Informations, Il sussidio economico da concedersi ai religiosi che lasciano il loro istituto*, 1975, 173-175.



L'assemblea plenaria del 23-25 ottobre del 1972³⁹ dava alcuni principi da applicare nella fattispecie del c.643 e, a tal proposito, emanava la Circolare del 25 gennaio 1974⁴⁰ la quale raccoglieva le principali conclusioni rassegnate durante l'assemblea stessa:*in primis*, doveva rimanere in vigore il primo paragrafo del c. 643 in quanto l'istituto non era, né poteva essere, equiparato ad una azienda o ad un datore di lavoro; secondariamente, ogni istituto doveva dimostrare interesse e attenzione al bene spirituale, morale ed economico del separato secondo le reali possibilità di ogni casa religiosa. Infine, ogni istituto doveva studiare ed applicare le misure che potevano risultare utili per il futuro dei religiosi prevenendo situazioni spiacevoli sia per l'istituto sia per gli ex religiose, adeguandosi, così, ad una concezione secolare nuova, attenta all'aspetto di previdenza sociale. La Congregazione consigliava

ogni famiglia religiosa sia sollecita del bene spirituale, morale, sociale ed economico di coloro che lasciano l'istituto. Gli istituti studino e adottino metodi di previsione per il futuro dei religiosi e, di conseguenza, vi includano anche coloro che ritornano al secolo.

La *SCRIS*, trattando la questione in Plenaria⁴¹ sottolineava, quindi, che quanto stabilito nel secondo paragrafo del c. 643 non liberava l'istituto dal dovere di aiutare coloro che uscivano e sottolineava che tale dovere era impostato sui principi di carità, di equità, di giustizia e di responsabilità sociale che andavo ben oltre a quanto prospettato dal legislatore del 1917. Pochi anni dopo sarebbe stato redatto lo *Schema canonum* che avrebbe appunto parlato di «equità e carità evangelica» conciliando, maggiormente, il nuovo sentire comune.

³⁹*SCRIS* *Informationes, Comunicazione sul sussidio caritativo*, 25/01/1974, I, 1, 1975, 43-46.

⁴⁰*Enchiridium Vaticanum*, 5/1-12.

⁴¹*Informationes*, 1, 1975, 43-46.



Per dare un riscontro concreto alle nuove esigenze, don. Ricceri focalizzava l'attenzione su tre prospettive⁴².

Preliminarmente, venivano prese in considerazione le misure preventive che potevano consistere nell'aiutare i membri ad acquisire i titoli scolastici utilizzabili anche nell'ambito civile; nell'insegnare a svolgere uno specifico lavoro; nel fornire assistenza sociale per la malattia, la vecchiaia e l'infortunio; nel valutare di accettare nella vita religiosa solo coloro che si riteneva fossero capaci a sostenersi fuori dall'istituto.

La seconda prospettiva presa in considerazione consisteva nel valutare l'aiuto fornito all'ex religioso al di fuori delle strutture assistenziali. Si trattava, concretamente, dell'ipotesi del sussidio concordato secondo le indicazioni del c. 643. Padre Ricceri, nel suo commento, distingueva casi ordinari e casi straordinari. Nei casi ordinari sottolineava come l'istituto potesse conferire il sussidio non come un regalo ma come un contributo per le prime necessità ed in base alle reali esigenze. In alcuni casi, sarebbe potuto essere utile permettere all'ex religioso di concludere determinati corsi che potessero aprirgli le porte al lavoro. L'istituto poteva, inoltre, costituire degli uffici di servizio sociale proprio per gli ex religiosi. In Francia, per esempio, veniva istituito l'E.M.I. (*Entraidedes Missions et des Instituts*), un servizio sociale che aveva e, tutt'ora, ha compiti di accoglienza, consiglio e aiuto pratico per inserire e riqualificare gli ex religiosi. Poi, don Ricceri offriva degli spunti sui casi straordinari che prevedevano le ipotesi di grave difficoltà oggettiva come una malattia o l'anzianità o, nell'ipotesi in cui il religioso fosse stato incapace a provvedere a se stesso. Nel caso di malattia cronica, la Conferenza di Superiori Maggiori prevedeva l'ipotesi che l'ex religiosa potesse risiedere in una casa dell'Istituto.

La terza prospettiva era quella di valutare un aiuto attraverso speciali strutture assistenziali. Questa prospettiva partiva dal presupposto che il mondo secolare tendesse ad equiparare l'istituto religioso ad una comunità produttiva facendo sorgere l'obbligo in capo all'istituto stessa di occuparsi della previdenza e dell'assicurazione sociale dei propri membri. Si valutava, quindi, di prendere in considerazione le ipotesi, da un lato, di creare organismi di assicurazione sociale per la malattia, la vecchiaia e

⁴², L. RICCERI, *Il sussidio economico da concedersi ai religiosi che lasciano il loro istituto*, SCRIS, *INFORMATIONES* 1975, 178-180.



l'invalidità, in sintonia con le norme vigenti del proprio paese; dall'altro lato, si valutava di iscrivere tutti i membri negli Istituti di previdenza e assistenza dello Stato; infine, si ipotizzava di istituire un fondo a cui potevano contribuire tutte le province destinato ad aiutare i separati. Adeguandosi a queste nuove esigenze e a questi cambiamenti, si ritiene rilevante sottolineare come, nel 1971, la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede⁴³, attraverso le *Normae*, modificava il c. 671 disponendo che il Superiore religioso doveva aiutare coloro che venivano ridotti allo stato laicale e ciò per permettere loro una vita onesta.

Nell'intervallo tra i due codici, si comprendeva, quindi, come fosse inopportuna una legislazione universale e dettagliata su questa materia giungendo alla conclusione che sarebbe stato più opportuno vagliare individualmente i singoli casi a seconda delle diverse circostanze quali l'età, il tempo trascorso nell'istituto, il lavoro reso, le motivazioni dell'uscita e le concrete difficoltà di reperire un lavoro per mantenersi.

Le Conferenze dei Superiori Maggiori sottolineavano come il passaggio dallo stato religioso a quello secolare investiva nella totalità la persona in quanto la consacrazione era ed è, tutt'ora, un dono totale di sé.

Gli istituti, quindi, dovevano non solo occuparsi degli aiuti economici, essenziali ed urgenti ma aiutare il separato dal punto di vista morale, psicologico e spirituale.

Diventava rilevante che l'ex religioso lasciasse l'istituto con la convinzione di essere stato trattato con giustizia e carità; così come era utile ed importante aiutarlo ad inserirsi nella vita sociale.

D'altro canto, era pensiero comune, mai modificato dal 1917, che non poteva essere applicata la giustizia commutativa. L'istituto non era, infatti, un datore di lavoro e fintantoché la persona rimaneva legata ai voti era parte integrante dell'istituto. Il rapporto con quest'ultimo era assimilabile a quello di famiglia. In una famiglia ognuno lavora per il bene comune e non vi sono interessi economici privati. Non a caso, lo stesso c. 580 disciplinava, in maniera chiara ed esaustiva, tale aspetto.

⁴³S.C. PRO DOCTRINA FIDELI, *Normae ad Apparandas in curiisdioecanisextentium a religione*, 02/03/1971, VI, 4 in AAS 63, 1971, 303-308.



Tali principi venivano ribaditi nelle varie assemblee e anche nei lavori preparatori al nuovo Codice che conducevano alla formazione del nuovo can. 702 CIC83.

3. I lavori preparatori del can. 702 del CIC83.

Il c. 643 del CIC17 disponeva che

§1 Coloro che, finito il periodo di voti temporanei oppure ottenuto l'indulto di secolarizzazione, escono dalla religione o vengono espulsi da essa, non possono rivendicare nulla per qualsiasi opera prestata alla religione.

§2 Se, però, si tratta di una religiosa ammessa senza dote o carente di beni con cui provvedere a se stessa, la religione deve per carità darle quello che sia necessario per tornare a casa in maniera sicura e conveniente, e deve provvedere perché, osservata l'equità naturale, possa vivere onestamente per qualche tempo, di mutuo accordo oppure, in caso di disaccordo, dietro decisione dell'Ordinario del luogo.

Lo Schema della *Sessio XVI* del 6-9 Maggio 1974 stabiliva al can. 89 «*Institutum aequitatem et evangelicam caritatem servet erga sodalem qui ab eoseparatur nec non congruentem sollicitudinem adhibeat*⁴⁴».

Detto schema viene poi riportato nello *Schema canonum* del 1977⁴⁵, al can. 87, sorvolando sul primo paragrafo del c. 643 CIC17 contenente un criterio ancora da tenere saldamente vincolante. Riduceva il paragrafo due a tale affermazione «l'istituto osservi l'equità e la carità evangelica verso il sodale che si separa e proceda con una conveniente sollecitudine».

Successivamente, il Gruppo di studio, nel 1981, modificava ulteriormente testo. Al can. 80 si legge il testo precedentemente riportato nel can. 87:

§1. Qui ab Instituto religioso legitime egrediantur vel ab eodem licite dimissifuerint, nihil ab eorepetere possunt obquamlibet operam illi praestitam (inde ab admissione in Institutum).

§2. Institutum tamen aequitatem et evangelicam caritatem servet erga sodalem qui ab eoseparatur nec non congruentem sollicitudinem adhibeat.

⁴⁴COMMUNICATIONES, can. 89, 1974, 154.

⁴⁵ PCCICR, can. 87, 1977 2, 26.



Durante la seduta della Commissione per discutere sullo Schema «*De Institutis vitae consecratae pro professionem consiliorum evangelicorum*»⁴⁶ vengono proposte delle modifiche allo Schema del 1977 ed, in particolare, *in primis*, si ritiene di utilizzare la formula generica «*obquamlibet operam*» per riferirsi ai più diversi casi che potrebbero rientrarvi; secondariamente, si sostituisce «*illipraestitam (inde ab Admissione in Institututum*» con «*in eopraestitam*»; in terzo luogo, al §2 è stata tolta la frase «*necnon congruentem sollicitudinem adhibeat*» in quanto la «*caritas*» evangelica comprende già la «*sollicitudo*».

Questo sarà pressoché il testo definitivo che verrà promulgato con il Codice di diritto canonico del 1983.

⁴⁶COMUNICATIONES, can. 80, 1981, n. 2, 360.



CAPITOLO III

L'attuale canone 702 del CIC83

Il can. 702 è il risultato di un lungo percorso di studio fatto dalla Chiesa che ha preso atto di come il fenomeno delle defezioni religiose e sacerdotali cresceva negli anni giungendo poco dopo la promulgazione del CIC83 a livelli molto elevati; contestualmente, la Chiesa ha dovuto constatare che il principio disciplinato nel c. 643 al § 2 del CIC17 poco si conciliava con una nuova mentalità più consona al nuovo sentire e ad concetto di giustizia secolare che preveda a tutela del lavoratore un'assistenza previdenziale e assicurativa per il bene del singolo e della società stessa.

Inoltre, la separazione dell'istituto religioso, oggi, a differenza del passato, ha conseguenze molto più ampie anche per quanto concerne i voti professati.

1. La condizione giuridica attuale del religioso separato

Lo stato giuridico del consacrato è quel determinato stato assunto da alcuni fedeli che cercano la perfezione attraverso i consigli evangelici seguendo strettamente le orme di Cristo e manifestando, con la loro vita, l'avvento del regno di Dio sulla terra⁴⁷.

Il consacrato dona la propria persona, la propria più segreta intimità dell'anima e il proprio lavoro a Dio mediante la professione dei consigli evangelici.

Non si tratta di un dono fatto al singolo cristiano ma un dono che Cristo ha fatto a tutta la Chiesa.

⁴⁷G. GHIRLANDA, *De variisordinibus et conditionibus iuridicis in Ecclesiae*, 390.



La separazione dall'istituto costituisce un passo indietro nel processo di discernimento vocazionale; consiste nell'abbandono della sequela più intima di Cristo. Porta ad interrompere la *plenamsuamdonationem* e nonostante la parola, pubblicamente data, *usque ad mortem*, cessa di conservarla.

Le conseguenze giuridiche di tale separazione consistono nella liberazione assoluta dai diritti e dagli obblighi derivanti dalla professione che attribuiscono il diritto universale ed il diritto proprio. Cessa ogni legame con l'Istituto. Nell'uscita volontaria viene emessa la dispensa dai voti⁴⁸. Nelle dimissioni i voti cessano *ipso facto*⁴⁹.

Il separato, insieme ai voti perde, definitivamente, la condizione e lo stato giuridico stesso del religioso.

Risulta evidentemente come, nel lungo percorso storico della vita dei religiosi, la Chiesa abbia modificato profondamente la disciplina in materia.

Il religioso non poteva separarsi dall'istituto e fino al Codice del 1917 non poteva, nemmeno, essere dispensato dai voti.

Nel caso di uscita, il professo potrà tornare indietro sulla sua scelta non accettando l'indulto. Circostanza non prevista nel caso di dimissioni.

Oltre a queste conseguenze che intaccano la condizione giuridica del separato vi sono appunto quelle previste nel nuovo can. 702.

2. Il can. 702 e le sue nuove caratteristiche

L'attuale can. 702 stabilisce

§ 1. Qui ex instituto religioso legitime egrediantur vel ab eo legitime dimissi fuerint, nihil ab eo eodem tempore possunt obquamlibet operam in eo praestitam.

§ 2. Institutum tamen aequitatem et evangelicam caritatem servet erga sodalem, qui ab eo separatur.

Il primo paragrafo, come si è potuto appurare, nello *Schema canonum* al can. 87, non era nemmeno riportato e solo, nell'ultimo *Schema* che

⁴⁸ D.J., ANDRES GUTIEREZ, *Separazione dall'Istituto*, in Dizionario Teologico della vita consacrata, 1602-1606.

⁴⁹ Can. 701.



troviamo in *Communicationes* del 1981, veniva preso, quasi pedissequamente, il §1 del c. 643 del Codice del 1917.

Questo paragrafo rispecchia, quasi letteralmente, la norma precedente, il c. 643 §1 e riprende i medesimi principi: l'ex religioso non può pretendere nulla per l'attività svolta in quanto la vita religiosa è la consacrazione e il dono totale di sé: la persona si dona a Dio nella sua integrità con un atto di rinuncia totale di sé e di contestuale generosità. E' l'essenza stessa della professione religiosa che lo richiede. Secondariamente, ogni cosa che ha acquistato il religioso con il proprio lavoro è dell'Istituto stesso (can. 668 §3), non lo ha acquistato per sé. Il consacrato fa il voto di povertà ed entra in una famiglia religiosa. L'Istituto ha l'obbligo di fornirgli i mezzi materiali e spirituali diretti a permettere al religioso di vivere adeguatamente la propria vocazione. Una volta che il religioso si separa dall'istituto cessa questo obbligo diretto a garantirgli il necessario andando a scemare la fedeltà alla vocazione abbandonata (can. 670 del Codice del 1983).

In riferimento al lavoro svolto dal religioso prima della separazione si può ricomprendere qualsiasi attività da lui realizzata all'interno dell'istituto di vita consacrata e fuori da esso, anche per terzi.

Interessante è come la legge propria della Società dell'Apostolato Cattolico, relativamente ai sussidi da versare a chi lascia la Società stessa⁵⁰, facendo riferimento ai rapporti tra membro ed istituto, parli espressamente di un contratto reciproco tra le parti nato dalla consacrazione del membro dove la società si è impegnata a prendersi cura dello stesso anche se ammalato o in vecchiaia e dove il membro si è totalmente messo al servizio della missione comune attraverso il suo lavoro. Una volta separato questo rapporto di diritti e doveri reciproci viene meno per entrambi. Sempre, in tale documento, questo rapporto viene identificato ad un legame familiare e per questo è ingiustificabile ed ingiustificato richiedere alcunchè per quanto svolto da parte del membro.

Questo principio enunciato dal primo paragrafo del can. 702 si applica sia al religioso che esce legittimamente e volontariamente sia al religioso

⁵⁰H. SOCHA, *Commentario giuridico alla legge della società dell'apostolato Cattolico*, 2002, 797.



dimesso. Vi è chi ritiene non si applichi a coloro che escono illegittimamente⁵¹; gli stessi autori ritengono non applicabile a questi casi nemmeno il paragrafo 2, opinione difficilmente condivisibile quanto meno per il primo paragrafo.

Ad oggi, il primo paragrafo trova sostegno anche nella giurisprudenza italiana che ritiene, correttamente, che il rapporto tra il religioso e l'istituto debba essere fatto rientrare nel rapporto di tipo familiare.

La prassi prevede e richiede, comunque, che il religioso, prima, della professione sottoscriva una dichiarazione con la quale dichiara che nulla pretenderà dall'istituto nel caso di separazione dallo stesso.

In merito al paragrafo 2, risulta subito evidente che il legislatore canonico prevede un dovere a carico dell'istituto seppur fondato su principi di carità ed equità.

Il dovere è in capo all'istituto nel rispetto di chi si separa e delle possibilità globali dell'istituto e di chi resta.

Si era già compreso che l'aiuto non poteva riguardare solo l'aspetto economico.

L'aiuto deve essere caratterizzato dall'equità che dovrà comprendere quella naturale e quella soprannaturale che, come afferma AndresGutierrez⁵² «addolcisce il diritto con la misericordia e la carità».

Secondo queste due diverse caratterizzazioni, l'equità da applicare richiede che ogni singolo caso sia analizzato a sé valutando le diverse circostanze quali l'età, la salute, la capacità lavorativa, i titoli posseduti ecc. L'equità richiede anche un compromesso per non pregiudicare chi resta fedele alla propria professione e per non danneggiare l'istituto che potrebbe trovarsi in difficoltà nel conseguire il fine della vocazione dei membri rimasti (can. 670). L'equità richiede che l'aiuto non possa essere solo economico ma anche spirituale, morale, psicologico ed umano. L'equità, inoltre, richiede un diverso atteggiamento verso il separato. Non ci si dovrà liberare di lui consegnandogli del denaro ma preoccupandosi con pazienza per il suo inserimento sociale, per il suo futuro sia sociale che religioso con

⁵¹J. TORRES, *Forme di separazione dei membri dall'Istituto*, in *Commentarium pro religiosis et missionaris* 2017, 85-86.

⁵²D.J. ANDRES GUTIERREZ, *Separazione dall'istituto*, in *Dizionario teologico della vita consacrata*, 1604-1605.



un occhio globale alla sua persona che esce, profondamente, ferito da una grande sofferenza.

Come, precedentemente, evidenziato aiutare il religioso separato a trovare un lavoro gli darebbe una fonte onesta di sostentamento senza doversi sentire un peso per l'istituto. Così anche ricevere una pensione sufficiente gli permetterebbe una vita dignitosa da dove ripartire senza dover vivere l'umiliazione di ricevere l'elemosina da quell'istituto da cui si è separato.

L'aiuto previsto dal secondo paragrafo del can. 702 deve essere caratterizzato da carità evangelica. Questa carità può superare certamente la giustizia sia commutativa che sociale ed implica una base di indole spirituale che presuppone un cuore generoso. Non possono essere previsti termini o limiti perché si rientrerebbe nella giustizia e l'aiuto caritatevole deve essere caratterizzato da una certa costanza. Ecco, quindi, che questa prospettiva apre a nuove ipotesi di aiuto prevedendo forme assistenziali, assicurative per prendersi cura della persona nella sua interezza non umiliandola per l'aiuto né facendole vivere la vicinanza e l'assistenza come una generosa elemosina.

Relativamente alla condizione giuridica del membro separato dalla Società dell'Apostolato Cattolico⁵³, illuminante è la spiegazione che ne viene data: «il rapporto giuridico familiare tra la Società e il membro si scioglie con la separazione ma “la carità non avrà mai fine” (1Cor 13.8)».

Questa è, quindi, la responsabilità in capo all'istituto verso anche gli ex religiosi.

Concretamente, questo canone dà degli orientamenti agli istituti e ai suoi religiosi che dovranno prevedere e provvedere tempestivamente adeguando la legislazione propria e la prassi.

Il sussidio dovrà, quindi, essere globale, diverso da caso a caso, secondo le possibilità di ogni istituto e durare finché permanga la necessità. Lo stesso verbo *servet* sottolinea il compito in capo all'istituto, da un lato, di

⁵³ H. SOCHA, *Commentario giuridico alla legge della società dell'Apostolato Cattolico*, 2002, 798.



osservare e, dall'altro, di conservare⁵⁴ «una linea di condotta caritativa ed equitativa, abituale nella vita religiosa».

3. Cenni sulle possibili cause della crisi di un religioso e prospettive per il futuro sui principi esposti dal can. 702 CIC83

Giungendo al termine di questo cammino si è ritenuto opportuno concludere, da un lato, soffermarsi sulle motivazioni che, a parere della Chiesa, molto sensibile a questo argomento, spingono alcuni religiosi a lasciare l'istituto. Dall'altro lato, si sono volute accennare le prospettive future che potrebbero prendersi in considerazione per aiutare l'ex religioso nel rispetto della sua dignità e senza danneggiare l'istituto stesso.

Tali riflessioni partono da due presupposti: da un lato, Dio è amore assoluto mentre la libertà dell'uomo si porta dietro le proprie ferite, le forze del male e le evoluzioni della società; dall'altro l'attenzione che i fratelli separati «non sono tanto peccatori da correggere quanto figli da amare»⁵⁵.

La crisi dei singoli religiosi è il frutto di una crisi più generale della vita religiosa dove si deve fare i conti con un forte cambiamento sia nella concezione basilare della persona, dei suoi valori, dove troviamo un nuovo senso di libertà deresponsabilizzata e un individualismo che annienta le relazioni. Questi cambiamenti avvenuti con ritmi veloci hanno comportato numerose conseguenze; *in primis*, il rifiuto di prendere impegni permanenti e, secondariamente, la ricerca di sempre nuove esperienze che lasciano un vuoto più profondo e la malattia della solitudine.

La separazione dall'istituto è l'atto finale di un lungo percorso interiore. Certamente, il religioso prima di entrare nell'Istituto e durante il noviziato deve formare una maturità teologale e personale per comprendere la scelta effettuata, primariamente ontologica ed esistenziale più che funzionale. Questo evita la sussistenza di fragilità, ambiguità e superficialità che poi possono portare il soggetto a non riconoscersi nella scelta vocazionale fatta.

Ne consegue che, *in primis*, per molti religiosi la separazione dall'istituto era presente prima di entrare nell'Istituto stesso: un esame di idoneità vocazionale corretto avrebbe evitato tanta sofferenza. Secondariamente, la formazione non adeguata non ha permesso lo sviluppo completo della persona. A questo, a volte, si aggiunge l'assenza nel Superiore locale di comprendere la crisi esistenziale che il religioso sta vivendo.

⁵⁴ D.J. ANDRES GUTIERREZ, *Separazione dall'istituto*, 1604.

⁵⁵ T. L. DE FILIPPO, *La separazione dei religiosi dall'Istituto*, 20°, Vita Consacrata, 2 febbraio 1984, 114-116.



La separazione viene generalmente vissuta come una crisi di identità della persona stessa andando a mettere in discussione il senso della propria esistenza che porta alla fuga dall'Istituto cercando di sfuggire un vuoto interiore e l'angoscia che esso produce.

Per prevenire tali crisi sarà, quindi, opportuno un discernimento delle vocazioni fondato sulla storia personale della persona e sulle motivazioni vocazionali. La formazione dovrà essere integrale preferendone un tipo esperienziale più che di indottrinamento. Rilevante è l'attenzione ai rapporti interpersonali nell'ambito comunitario con l'attenzione primaria verso la preghiera e il Vangelo.

Durante la crisi ogni religioso deve essere accolto nella sua unicità e irripetibilità e la comunità religiosa dovrà aiutarlo fornendogli elementi importanti di riflessione per aiutarlo e nell'accompagnarlo in questo momento difficile.

Affrontati gli interventi per evitare e ridurre le separazioni dall'istituto è doveroso anche ragionare su quali aspetti si può e si deve lavorare preventivamente a tutela dell'istituto stesso ma anche del separato.

Sarà opportuno prevedere la costituzione di sistemi preventivi di assicurazione sociale. Sarà utile creare degli uffici che possano essere messi a disposizione dei separati per aiutarli nel reinserimento nel mondo secolare sia dal punto di vista lavorativo sia anche umano e sociale. Potrebbe essere utile prevedere delle associazioni di separati che possano andare incontro alle nuove e diverse esigenze del vivere nel mondo secolare.

Certamente si tratta di un ambito in continua evoluzione dove la Chiesa ed, in particolare, il Legislatore canonico, ha fatto volutamente delle scelte coraggiose fondate sulla misericordia per proteggere chi non è riuscito, dopo aver messo mano all'aratro, a non voltarsi indietro⁵⁶. Chiesa che ha voluto sottolineare come non ci si debba solo preoccupare dell'aspetto economico di questo fratello, ma anche dell'aspetto spirituale, sociale, e umano preoccupandosi della persona nella sua interezza e richiamando, d'altronde, il comportamento tenuto, nella parabola di Gesù, dal buon samaritano⁵⁷ che non si è limitato a soccorrere nell'immediatezza il mal capitato ma si è fatto vicino prendendosene cura nella sua interezza e nella sua dignità perché potesse ristabilirsi.

⁵⁶LC 9,42.

⁵⁷LC 10, 25-37.



CONCLUSIONE

La vita religiosa è un dono fatto da Dio non solo alla persona ma a tutta la Chiesa e al mondo intero.

La difesa ferrea che, nella storia, la Chiesa e gli istituti religiosi stessi hanno posto in essere per tutelare la permanenza del religioso nell'istituto denota il grande ruolo nella Chiesa di questa forma di vita.

Lo stesso Santo papa Giovanni Paolo II, nell'esortazione apostolica, *Vita Consecrata*, afferma che tale forma di vita

si pone nel cuore stesso della Chiesa come elemento decisivo per la sua missione, giacché «esprime l'intima natura della vocazione cristiana» e la tensione di tutta la Chiesa-Sposa verso l'unione con l'unico Sposo ... la vita consacrata non ha svolto soltanto nel passato un ruolo di aiuto e di sostegno per la Chiesa, ma è dono prezioso e necessario anche per il presente e per il futuro del Popolo di Dio, perché appartiene intimamente alla sua vita, alla sua santità, alla sua missione.

Sulla base dell'essenza stessa della vita consacrata descritta dal Santo Padre risulta evidente la motivazione che, nei primi secoli, fondava il principio *semel monachus semper monachus*.

Fin dalle prime forme di vita religiosa e, di fatto, fino a pochi secoli fa, sussistevano anche norme statali a tutela della vita monastica che limitavano la libertà dello stesso monaco a tal punto da non permettergli di tornare a vivere nel mondo.

Il nuovo sentire sociale, la nuova visione antropologica dell'uomo, della sua libertà, dei suoi valori ha portato un grande cambiamento anche in questo ambito. Se, da un lato, si è preso atto del rilevante aumento di religiosi che lasciavano l'istituto, dall'altro, vi è stata una risposta della Chiesa, dapprima, con il Codice del 1917, di apertura ed attenzione per poi giungere con il can. 702 a dare una risposta fondata sulla misericordia.

Il separato non è un problema da risolvere ma una persona da amare e aiutare il tutto racchiuso in quella carità evangelica del secondo paragrafo.



Avv. Paola Franchini
Studio legale Franchini
Contrà della Fascina, 1
36100 Vicenza
Tel. e Fax 0444 543064

BIBLIOGRAFIA GENERALE

1. Fonti

Clemente VIII, Costituzione *Nullus Omnino*, 25 lugl. 1599, in BR 10, 664-665.

Canones et decreta Concili Tridentini. Declarationes ac resolutiones, ed. A.L. Richter, Lipsia 1853.

Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae auctoritate promulgatus, praefatione, fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus, ed. P. Gasparri, Roma 1948.

Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae auctoritate promulgatus, Romae 1918.

Codicis iuris canonici fontes. I-VI. Curia romana, ed. P. Gasparri – I. Serédi, Roma 1930-1932.

Conciliorum Oecumenicorum Decreta, ed. G. Alberigo – al., Bologna 2002².

Corpus Iuris Canonici. I. Decretum Magistri Gratiani, ed. A. Friedberg, Graz 1995².

Corpus Iuris Canonici. II. Decretalium collectiones, ed. A. Friedberg, Lipsia 1881² (repr. Graz 1955).

Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, ed. H. Denzinger – P. Hünemann, Bologna 2009⁵.

IOANNES PAULUS PP. II, Const. Apost. *Sacrae disciplinae leges*, 25 ianuarii 1983, AAS 74 (1983) VII-XIV.

PIO VI, *Lettera ad Episc. Brunensem*, in Vermeersch, *De Religiosis institutis et personis*, 1904, 461-462

PIO VI, *In gravissimus*, 19/03/1792, in Vermeersch, *De Religiosis*, II, 465.

PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDI, Acta Consilii, *La norma che obbliga*, 12 settembre 1996, *Communicationes* 28 (1996) 182-186.



Avv. Paola Franchini
Studio legale Franchini
Contrà della Fascina, 1
36100 Vicenza
Tel. e Fax 0444 543064

- SACRA CONGREGATIO EPISCOPORUM ET REGULARIUM, Decreto *Societatis Iesu*, 28/01/1704, in AJP 14, nn. 1109, 1110, 192.
- SACRA CONGREGATIO EPISCOPORUM ET REGULARIUM, Lett. *Cappucinatorum*, 05/09/1729, in AJP 14, nn. 1228, 587-588.
- SACRA CONGREGATIO EPISCOPORUM ET REGULARIUM, *Acernen.*, 22 febbraio 1647, in *CIC Fontes IV*, 775-776, n. 1782.
- SACRA CONGREGATIO EPISCOPORUM ET REGULARIUM *Aquen et Lucionen*, 11/03/1898; P. GASPARRI, *CIC Fontes*, IV, 1084-1087.
- SACRA CONGREGATIO EPISCOPORUM ET REGULARIUM, *Auctis Admodum*, 04/11/1892, n. 4; P. GASPARRI, *CIC Fontes CIC*, IV, 1054-1056.
- SACRA CONGREGATIO EPISCOPORUM ET REGULARIUM, Decreto *Ordinis Servorum*, 20/06/1749, in AJP 14, n. 1308, 848.
- SACRA CONGREGATIO EPISCOPORUM ET REGULARIUM, Decreto *Cameracen*, 02/04/1751, in AJP 14, nn. 1313, 979.
- SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Normae ad Apparandas in curiis diocesanis exentium a religione*, 02/03/1971, VI, 4 in AAS 63, 1971, 303-308.
- SACRA CONGREGAZIONE SULLA RIFORMA, decreto *Ubiprimum*, 22/08/1814, in Bizzarri, 44.
- SACRA PENITENZIERIA, Istruzione del 28/06/1866, in Vermeersch, *De Religiosis*, II, 474.
- SCRIS *Informationes*, *Comunicazione sul sussidio caritativo*, 25/01/1974, I, 1, 1975, 43-46.

2. Studi

- ALBERIGO, G., *La Chiesa nella storia*, Brescia, 1988.
- ANDRES, D.J., *Il diritto dei religiosi*, 1996, 465.
- ANDRES, D.J., *Il sussidio caritativo a quelli che abbandonano gli istituti*, in *Vita Consacrata*, 1989, 55.
- ANDRES, D.J., *Separazione dall'istituto*, 1604.
- BRYS, J., *De dispensatione in iure canonico*, 219-220.
- CARMINATI, A., SAID, M., *Diritto dei religiosi*, in DIP, 644, 1974.
- DE FILIPPO, T. L., *La separazione dei religiosi dall'Istituto*, 20, *Vita Consacrata*, 2 febbraio 1984, 114-116.
- DEL RE, N., *La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici*, Roma 1952, 75.
- DUBOIS, J., *Oblato*, in DIP 6, 655-666.



Avv. Paola Franchini
Studio legale Franchini
 Contrà della Fascina, 1
 36100 Vicenza
 Tel. e Fax 0444 543064

- FERNANDEZ, J., *Fuga*, in DIP 4, 990.
- GHIRLANDA, G., *De variis ordinibus et conditionibus iuridicis in Ecclesiae*, 390.
- KOWAL, J., *Uscita definitiva dall'istituto religioso dei professi di voti perpetui*, 111, Roma, 1997.
- LESAGE, G., *L'accension des Congregations à l'etat religieux canonique*, Ottawa, 1952, 66-67.
- LOBINA, G., *Aiuto ai religiosi che abbandonano l'istituto*, *Apollinaris*, 1975, 450.
- PIONTEK, C., *De indulto excommunicationis nec non saecularizationis*, Green Bay, Wisconsin, 1925.
- PLOCHL, W.M., *Storia del Diritto canonico*, II, 47-48.
- RICCERI, L., *SCRIS, Informationes, Il sussidio economico da concedersi ai religiosi che lasciano il loro istituto*, 1975, 173-175.
- SCHERER, R., *Handbuch des kirchenrechtes*, II, *Graz und Leipzig* 1898, 848.
- H. SOCHA, *Commentario giuridico alla legge della società dell'Apostolato Cattolico*, 2002, 798.
- TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, II-II, q. 88, a. 11, t.3 *Taurini Romae* 1948, 455.
- TORRES, J., *Forme di separazione dei membri dall'Istituto*, in *Commentarium pro religiosis et missionaris*, 2017, 85-86.
- UGO DI S. VITTORE, *De sacramentis fidei Christianae*, in PL 176, 183-618.



Avv. Paola Franchini
Studio legale Franchini
Contrà della Fascina, 1
36100 Vicenza
Tel. e Fax 0444 543064